

COMUNE DI FORNELLI

Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

COPIA

n. 29 del 08-07-2013

OGGETTO: REGOLAMENTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI – APPROVAZIONE

Nell' anno *duemilatredici* mese di *Luglio* il giorno *otto* con inizio alle ore 09:40 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **straordinaria di prima convocazione.**

Presiede LOMBARDI PASQUALE che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	
1	TEDESCHI GIOVANNI	SINDACO	Presente
2	UCCI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
3	APOLLONIO GINO	CONSIGLIERE	Presente
4	IONATA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
5	IALONGO LORENZO	CONSIGLIERE	Presente
6	IULIANO SILVIA	PRESIDENTE	Assente
7	LOMBARDI PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente
8	OTTAVIANO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
9	ANGIOLILLI MARIO	CONSIGLIERE	Assente
10	IONATA AURELIO	CONSIGLIERE	Assente
11	UCCI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
12	PETRANGELO ANGELO	CONSIGLIERE	Assente
13	DI CARLO FAUSTO	CONSIGLIERE	Assente

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 6

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO che provvede alla redazione del presente verbale

Il Sindaco relaziona sull'argomento, evidenziando che si tratta di uno strumento per gestire in modo chiaro un servizio la cui gestione era un po' confusa ed aggiungendo che adesso si andrà a regime, con un iter tracciato ed una chiarezza maggiore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il precedente intervento;

Premesso che questo Ente gestisce in economia il servizio lampade votive per il Cimitero Comunale;

Ritenuto di dover procedere alla regolamentazione del predetto servizio all'interno dell'Ente;

Visto lo schema di Regolamento del Servizio Lampade Votive Cimiteriali, composto da n. 14 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole di Regolarità Tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 T.U.EE.LL. dal Responsabile del Servizio;

Visto il parere di Regolarità Contabile, reso ai sensi dell'art. 49 T.U.EE.LL. dal Responsabile del Servizio;

Con n. 7 voti favorevoli, resi in forma palese, su n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento del Servizio Lampade Votive Cimiteriali, composto da n. 14 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, con separata votazione, che riporta n. 7 voti favorevoli, resi in forma palese, su n. 7 consiglieri presenti e votanti.

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di competenza, si attesta la regolarità contabile ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art49

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO RANIERI TOMEO ANTONIA

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di competenza, si attesta la regolarità tecnica ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI

F.TO COLETTA GIANFRANCO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO LOMBARDI PASQUALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 dellalegge 2009 n. 69) e inviata ai Capigruppo Consiliari.

Fornelli, 30-07-2013

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

F.TO CASTALDI TIMMI

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-07-2013 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Fornelli, 30-07-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO

|| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-07-2013 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Fornelli, 30-07-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO

COMUNE DI FORNELLI

Provincia di Isernia
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI
Approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 08.07.2013

ART. 1 – Disciplina del servizio

Il presente regolamento disciplina l'erogazione, a cura del Comune, del servizio delle lampade di illuminazione votiva presso il locale cimitero.

Parimenti il presente regolamento disciplina la fruizione, da parte degli interessati, del medesimo servizio.

ART. 2 – Oggetto del servizio

Il servizio consiste nella predisposizione dell'impianto elettrico e nell'installazione di una o più lampade di illuminazione votiva presso la sepoltura o la tumulazione del defunto.

Il servizio comprende altresì la fornitura dell'energia elettrica, delle parti di ricambio e della manutenzione dell'impianto.

ART. 3 – Richiesta del servizio

Il servizio è reso su domanda dell'interessato.

La domanda di fruizione del servizio deve essere redatta su apposita modulistica fornita dal Comune.

Essa deve obbligatoriamente contenere, pena il rigetto:

- l'esatta indicazione del nominativo del richiedente;
- l'esatta indicazione del suo indirizzo;
- l'esatta indicazione del proprio codice fiscale;
- un recapito telefonico;
- il nominativo del defunto o dei defunti per il quale viene richiesta l'installazione di una o più lampade di illuminazione votiva;
- la data del decesso o dei decessi.

Inoltre, nell'eventualità che il richiedente risulti già intestatario di altre lampade di illuminazione votiva, devono essere indicati i nominativi dei corrispondenti defunti.

In ogni caso il Comune si riserva di dar corso al servizio dopo aver verificato la possibilità tecnico logistica di esecuzione dell'impianto elettrico e suoi connessi ed accessori.

La domanda, firmata dal richiedente interessato, deve essere consegnata o recapitata direttamente presso il preposto ufficio del Comune (Ufficio Tecnico Comunale).

Non sono ritenute valide eventuali domande redatte e/o firmate da persone diverse dei diretti interessati, così come non sono ritenute valide eventuali domande recapitate ad indirizzi diversi da quello sopra indicato.

ART. 4 – Determinazione del contributo di impianto ed allacciamento

Per ogni nuova lampada votiva il richiedente è tenuto al versamento di un contributo una tantum per la fornitura e l'allacciamento della stessa all'impianto di illuminazione: detto contributo è calcolato forfettariamente ed il suo ammontare viene determinato con atto del Comune da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio per l'anno di esercizio al quale si riferisce e decorre dal 1° gennaio del medesimo anno.

Nel caso di mancata adozione del provvedimento che ne determini un diverso ammontare, il valore del contributo si intende automaticamente prorogato di anno in anno.

ART. 5 – Determinazione del canone annuo

Per ogni lampada votiva il richiedente è tenuto al versamento di un canone annuo comprendente il consumo di energia elettrica, la manutenzione e la conservazione dell'impianto, ivi compresa la sostituzione della lampadina o delle lampadine difettate, danneggiate e/o deteriorate: detto canone è calcolato forfetariamente ed il suo ammontare viene determinato con atto del Comune da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio per l'anno di esercizio al quale si riferisce e decorre dal 1° gennaio del medesimo anno.

Nel caso di mancata adozione del provvedimento che ne determini un diverso ammontare, il valore del canone si intende automaticamente prorogato di anno in anno.

Al canone annuo di base viene applicata l'IVA corrente ed al suo ammontare vengono aggiunte le spese di stampa e spedizione di avvisi o fatture, quest'ultime non soggette ad applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 2/3 della Legge 633/72.

Per il primo anno il canone è interamente dovuto se la domanda di allacciamento, di cui al precedente art.3, perviene agli uffici competenti entro il 30 giugno: se perviene successivamente a tale data il canone dovuto per il primo anno è ridotto alla metà.

Il canone annuo dovuto per ogni singola lampada di illuminazione votiva non è frazionabile: pertanto ad ognuna di essa deve corrispondere un unico intestatario.

ART. 6 – Pagamento del contributo e del canone annuo

Il canone annuo e l'eventuale contributo di allacciamento deve essere corrisposto unicamente tramite versamento sul conto corrente postale del Comune, specifico per tale servizio.

Non sono ammesse altre o diverse forme di pagamento.

La scadenza per il pagamento del canone annuo è stabilita alla data del 31 marzo di ogni anno, salvo possibili variazioni che saranno comunque espressamente indicate negli avvisi o fatture: all'uopo precedentemente a tale data viene recapitato agli interessati un avviso o fattura per il pagamento, previsto in unica rata, della fornitura per l'anno in corso e/o del recupero delle nuove forniture intercorse nell'anno precedente, ma pervenute successivamente alla avvenuta stampa e spedizione dei documenti di competenza.

Il pagamento dell'avviso o fattura è inteso per tutta la durata dell'anno solare di riferimento ed è comunque sempre dovuto, salvo che non pervengano entro la prevista data di scadenza del canone annuo, comunicazioni scritte di variazione o cessazione, in mancanza delle quali anche la fornitura si intende tacitamente rinnovata per l'intero anno solare.

Di conseguenza qualsiasi comunicazione scritta di variazione o cessazione presentata dopo la prevista data di scadenza verrà tenuta in considerazione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 7 – Pagamento del contributo e del canone pluriennale

E' data comunque facoltà agli interessati di corrispondere, in una unica soluzione anticipata, la corresponsione del contributo di allacciamento e del canone annuo tramite un unico versamento rapportato e calcolato sulle annualità di concessione del loculo.

In tal caso gli interessati devono presentare specifica richiesta, secondo le modalità previste dal precedente art. 3, congiuntamente alla richiesta di concessione del loculo stesso, ovvero anche per loculi già in corso di concessione purché tale concessione abbia un residuo contrattuale non inferiore ai dieci anni.

La determinazione del contributo di allacciamento viene effettuata secondo quanto stabilito dal precedente art. 4.

La determinazione del canone pluriennale viene computato su quanto dovuto per l'anno di allacciamento, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5, moltiplicato per gli anni residui di

concessione del loculo senza ulteriore gravame, per gli anni successivi al primo, di eventuali

aumenti nel frattempo maturati o maturandi.

Il pagamento del canone pluriennale non dà diritto al rimborso.

ART. 8 – Variazione dell'intestatario

Le richieste di variazione dell'intestatario devono essere redatte e consegnate direttamente dall'interessato al subentro della fornitura: non sono pertanto ammesse richieste di variazione effettuate per conto o a nome di terzi.

Analogamente a quanto già previsto dal precedente art.6 le richieste di variazione dell'intestatario presentate dopo la prevista data di scadenza del canone annuale verranno tenute in considerazione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 9 – Omesso pagamento del canone

In caso di omesso pagamento del canone annuo e delle eventuali spese iniziali di allacciamento, il Comune provvede all'emissione ed all'invio di un sollecito.

Lo stesso contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il nuovo termine perentorio evidenziato, comporta la cessazione d'ufficio del servizio stesso effettuata attraverso il distacco dalla rete elettrica e dalla rimozione della lampadina.

Qualora in seguito all'omesso pagamento con il conseguente distacco dalla rete elettrica, venga richiesto il ripristino del servizio, deve essere prodotta una nuova richiesta di cui al precedente art. 3 e corrisposto un nuovo contributo di impianto ed allacciamento computato pari al 100% di quello determinato dal precedente art.4.

Parimenti nel caso di un pagamento tardivo del canone annuo effettuato dopo il termine perentorio indicato nel sollecito, ad avvenuto distacco dalla rete elettrica e rimozione della lampadina, è comunque dovuto un nuovo contributo di impianto ed allacciamento computato pari al 100% di quello determinato dal precedente art.4.

ART. 10 – Rimborso del canone e del contributo

Non è previsto il rimborso, anche parziale, del canone versato annualmente ad eccezione dei seguenti casi:

- erroneo duplice versamento annuale per la medesima fornitura
- distacco dalla rete elettrica per estumulazione e conseguente rinuncia all'allacciamento di nuova fornitura in diversa ubicazione

La domanda di rimborso deve essere redatta a cura dell'intestatario e consegnata all'ufficio protocollo del Comune:

essa deve contenere le motivazioni della richiesta, copia dei versamenti effettuati per i quali si richiede il rimborso, numero di conto corrente bancario e suo codice IBAN presso il quale accreditare gli importi rimborsabili.

Il Comune, previa valutazione del diritto al rimborso, vi provvede entro 120 gg. dalla data di presentazione della richiesta, secondo i seguenti criteri:

- nel caso di duplice ed erroneo versamento del canone annuale l'importo del rimborso corrisponderà a quanto versato in eccedenza
- nel caso di distacco dalla rete elettrica per estumulazione l'importo del rimborso corrisponderà alla quota in dodicesimi delle mensilità successive e non diversamente usufruite

Non è previsto alcun rimborso per il contributo iniziale, una tantum, relativo alla fornitura e all'allacciamento della lampada di illuminazione votiva.

ART. 11 – Divieto di esecuzione diretta di lavori

Tutti i lavori necessari alla gestione del servizio delle lampade di illuminazione votiva vengono eseguiti esclusivamente dal Comune, anche tramite propri fornitori dallo stesso autorizzati. E' espressamente vietato agli utenti interessati l'asportazione o il cambio delle lampadine, la modifica, la manomissione e la variazione dell'impianto, l'esecuzione di allacciamenti abusivi, la cessione o il subaffitto dell'energia elettrica, la cessione o il subaffitto del servizio ovvero qualsivoglia intervento che comporti la modifica o la variazione della fornitura e dell'impianto. E' altresì vietato eseguire o far eseguire lavori, anche strutturali dei manufatti lapidari o tombali, che possano interessare l'impianto elettrico senza il preventivo assenso scritto da parte del Comune.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati, anche a terzi, salva comunque la facoltà del Comune di revocare la fornitura del servizio.

ART. 12 – Segnalazione guasti

E' interesse dell'intestatario segnalare eventuali guasti o interruzioni del servizio delle lampade di illuminazione votiva direttamente presso l'Ufficio Tecnico Comunale, il quale provvederà, previa verifica della posizione dell'utenza, nei tempi tecnici necessari alla riparazione degli stessi.

ART. 13 – Facoltà di modifica delle norme regolamentari

Il Comune si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento le modifiche che ritiene necessarie od opportune; tali modifiche, debitamente approvate dagli organi competenti, si intendono obbligatorie anche per coloro che già usufruiscono del servizio delle lampade di illuminazione votiva.

ART. 14 – Disposizioni transitorie

Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono ogni altra precedente qualora ne siano in contrasto.